

DIS-COLL per collaboratori

Lo stesso Decreto Legislativo n.22/2015 ha inoltre istituito una nuova indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) destinata ai **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto**, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nell'anno 2015 e **2016**, grazie alla proroga prevista dalla [Legge n.208/2015](#) .

La [Circolare INPS n. 83/2015](#) ha fornito maggiori dettagli sui soggetti beneficiari, sui requisiti necessari e sulle modalità di calcolo.

L'ammortizzatore si rivolge ai **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata** presso l'INPS.

Sono **esclusi** gli amministratori e i sindaci, oltre ai pensionati e ai possessori di partita IVA.

I requisiti necessari per accedere al beneficio sono:

a) Stato di disoccupazione involontario. Deve essere comprovato dalla presentazione di un'istanza da parte dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In alternativa al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, è possibile rilasciare direttamente all'INPS la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro**, che l'INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

b) Almeno **tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata** presso l'INPS. Il periodo di osservazione per l'individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

c) Nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di collaborazione almeno un mese di contribuzione versata o, in alternativa, **un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese** e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

L'**indennità DIS-COLL** è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e in quello solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Come per la NASPI, l'importo erogato è pari al 75% del reddito medio mensile calcolato nel modo suddetto. Nei casi in cui tale reddito sia superiore a 1.195 euro mensili, all'importo è aggiunto il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L'importo massimo mensile potrà, ad ogni modo, arrivare a 1.300 euro.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Sia ai fini del calcolo della misura, che della durata della prestazione, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Dall'11 maggio 2015 è possibile inviare telematicamente le domande di accesso al beneficio tramite l'apposito [Servizio online](#) dell'INPS.